



Contratto incarico di Prestazione Energetica lavori di PNRR M5 C2 I2.2 -

PIANO INTEGRATO URBANO - PIU - AZIONE A23 – INTERVENTO

RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA ACCOGLIENZA SOCIALE VIA

FOLIGNO 10 (CUP C17H22000830006 - COD. OPERA 5042) - Finanziato

dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU (CIG B75CF24DD7)

* * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, stipulata in modalità elettronica,

tra il COMUNE DI TORINO (di séguito denominato Amministrazione), C.F. e

P.I. 00514490010 ai fini di questo atto rappresentato in questo atto dal Dirigente

del Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza, Arch. Paola DE FILIPPI

domiciliato per la carica in Torino, Piazzetta Visitazione, 13, e l'ing. Margherita

CONVERSO, con studio a Torino in via Sant'Anselmo 29/c, Partita I.V.A.

07145770017, di séguito Professionista; ai sensi del vigente *Regolamento per la*

disciplina dei contratti della Città; in esecuzione della Determinazione

Dirigenziale Atto N. DD 4491, del 24.07.2025, esecutiva in pari data; si

conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida alla Professionista l'incarico di redazione di Attestato

di Prestazione Energetica finale per la valutazione dell'efficientamento

energetico relativamente ai lavori finanziati con fondi PNRR M5 C2 I2.2 -

PIANO INTEGRATO URBANO - PIU - AZIONE A23 – INTERVENTO

RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA ACCOGLIENZA SOCIALE VIA

FOLIGNO 10 (CUP C17H22000830006 - COD. OPERA 5042) - Finanziato

dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU (CIG B75CF24DD7).

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico comprende lo svolgimento della prestazione di seguito indicata:

Sopralluogo per verifica dello stato finale dell'edificio, rilievo degli impianti, se

realizzati ed esistenti, e rilievo fotografico ;

Raccolta dati di input relativi al sistema edificio – impianto;

Calcoli delle stratigrafie di involucro e dei ponti termici;

Calcoli per la valutazione dei consumi energetici secondo la norma vigente (UNI

11300 -1-2-3-4-5-6) per i servizi energetici presenti nel fabbricato ed in

relazione alla destinazione d'uso degli stessi: riscaldamento degli ambienti,

acqua calda sanitaria, ventilazione locali, raffrescamento , illuminazione interna ,

trasporto di persone (ascensore);

Adempimenti previsti dalle procedure di certificazione della Regione Piemonte

che consiste nella stesura e firma digitale dell'Attestato di Prestazione Energetica

(APE Finale) con registrazione sulla piattaforma digitale *SIPEE* (Sistema

Informativo per la Presentazione Energetica degli Edifici della Regione

Piemonte).

La documentazione relativa ed i conseguenti suddetti compiti dovranno essere

consegnati, formalmente a mezzo pec, al Servizio Edilizia Abitativa e Logistica

per la Sicurezza, entro il termine del collaudo delle opere di cui al presente

contratto.

ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione

professionale, l'incarico affidato si dovrà eseguire personalmente e non ci si potrà

avvalere del subappalto. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



contratto. Lo svolgimento della prestazione e la redazione di elaborati o documenti dovrà essere conforme alle succitate disposizioni di legge, oltre che con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di séguito Codice) e al D.M. 49/2018, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutte le prestazioni svolte dovranno conformarsi al rispetto e all'attuazione dei principi relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. Do not Significant Harm (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente contratto specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, è obbligato a consegnare al Rup, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 108 del 2021. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità in analogia a quanto previsto per la Relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 2, della legge n. 108 del 2021. La violazione del predetto obbligo determina altresì l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



di cui al successivo art. 4 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12 .

Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendente pari o superiore a quindici (15), è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, della legge n. 108 del 2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la Relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 2, della citata n. 77/2021, convertito con legge n. 108 del 2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 10.

Nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, il Professionista è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, c.4, della legge n. 108 /2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10. Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge n. 108 del 2021 (i.e. la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità in analogia a quanto previsto per la Relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 2, della citata legge n. 108 del 2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10 .

Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, della legge n. 108 del 2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la Relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 2, della citata legge n. 108 del 2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 4 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 12.

Il Professionista, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, della citata legge n. 108 del 2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 4 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12.

Il Professionista è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



presente Contratto mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il Professionista è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Il Professionista è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n. 4 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità in attuazione della legge 227/2021.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E PENALI

Qualora l'adempimento delle prestazioni in argomento, la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardato oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 12.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



ART. 5 – CORRISPETTIVO

L'importo del corrispettivo per l'espletamento della prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e dell'art. 1 co. 2 dell'All. I.13 del D.lgs. n. 36 del 2023, dal Servizio Ispettorato Tecnico, Ufficio Parcelle prot. 2223 in data 24 febbraio 2025, pari a Euro 7.490,87 che a seguito di uno sconto offerto dall'affidatario pari ad Euro 19,9025 in data 07 maggio 2025, ammonta ad Euro 6.000,00 come da dettaglio seguente:

Corrispettivo onorario	€ 6.000,00
Contributo Inarcassa 4%	€ 240,00
TOTALE IMPONIBILE	€ 6.240,00
IVA 22%	€ 1.372,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.612,80

La Professionista accetta tale importo complessivo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni per esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Dirigente.

L'eventuale anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice.

ART. 6 - ONERI ACCESSORI E GARANZIE

Saranno altresì rimborsati i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali e IVA se dovuti *ex lege*.

Considerata l'entità della prestazione ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene sulla base del rapporto fiduciario, di poter procedere con l'esonero della costituzione della garanzia definitiva.

ART. 7 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I compensi di cui ai precedenti articoli verranno corrisposti in un'unica soluzione all'approvazione della prestazione avvenuta. A seguito di richiesta di emissione

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



da parte dell'Amministrazione, la Professionista sarà tenuta, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art.5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando la Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

ART. 8 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Professionista assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art.3 comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della Legge succitata, nonché della clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (CIG: B75CF24DD7).

ART. 9 - NORME GENERALI TRATTAMENTO DATI

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento

alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs.

36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle

imprese che hanno debitamente sottoscritto, ai sensi del vigente Regolamento

Comunale dei Contratti e del vigente Codice di Comportamento della Città,

nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e

regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con Deliberazione

G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.

ART. 10 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Saranno a carico della Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e

tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione

del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

ART.11 – RECESSO E NULLITÀ

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente

contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso,

al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria

parte di prestazione al momento eseguita, alle eventuali spese sostenute ed al

mancato guadagno pari al 10% della prestazione non ancora eseguita, calcolato

sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della

prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per

giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile. Costituisce causa di nullità del

presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, co. 16 ter

D.Lgs. 165/2001 con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



E' facoltà della Comune di Torino risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.

1453 e 1454 del c.c., previa diffida ad adempiere, qualora l'Affidatario non adempia

agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la richiesta nella

fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle

disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate

irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizi per

l'Amministrazione, nonché nei casi di cui all'art. 95 sgg. D.L.vo 36/2023. Si

procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle

norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dei contratti collettivi

nazionali.

- Costituiscono ulteriori motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi

dell'art 1456 del c.c., rubricato "clausola risolutiva espressa" le seguenti

fattispecie :

- Cause di esclusione ex art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 ;

- Ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D. L.vo 36/2023, in caso di non conferma del

possessione dei requisiti generali o speciali dichiarati;

- Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione

delle prestazioni;

- Interdizione dell'Affidatario, sulla base dell'Informativa Antimafia emessa

dalla Prefettura;

- Accertamento di impiego di manodopera con modalità irregolari o del

ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- Violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54

del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e

delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre

2013;

- Violazione degli obblighi concernenti gli appalti finanziati in tutto o in parte

con le risorse PNRR, richiamati all'articolo 2 del presente contratto;

Ulteriori cause di risoluzione sono quelle previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.

La risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile quando l'Amministrazione dichiara che intende valersi della clausola risolutiva.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

ART. 13 – OSSERVANZA DEL PATTO D'INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

Il Professionista dichiara di rispettare il *Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali*, sottoscritto a parte, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art.4 del dello stesso.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd



accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario e sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A. per cui si chiede che l'imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Torino,

LA PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE

Ing. Margherita CONVERSO

arch. Paola DE FILIPPI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del contratto: **Art. 3 (Norme particolari per l'incarico), Art. 4 (Svolgimento dell'incarico e penali), Art. 8 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 11 (Recesso e nullità), Art. 12 (Risoluzione del contratto), Art. 13 (Osservanza Patto d'Integrità della Città), Art. 14 (Risoluzione delle controversie).**

Torino,

ing. Margherita CONVERSO

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011538 del 12/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-116.nd